

LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 11-08-2001
REGIONE CAMPANIA

DISPOSIZIONI DI FINANZA REGIONALE ANNO 2001

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 44
del 29 agosto 2001

Indice:

Articoli della Legge:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 **63** 64 65 66 67 68 69 70 71
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

...

ARTICOLO 63

1. Le attività di **Protezione Civile** di cui alla Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e le funzioni trasferite alla Regione, ai sensi dell'articolo n.108 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112, sono attuate dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore delegato alla **Protezione Civile**, che assicura il coordinamento degli interventi delle strutture regionali che svolgono attività in ambito di **Protezione Civile** e del personale impegnato, che in caso di eventi calamitosi operano alle sue dirette dipendenze per l'attuazione degli interventi urgenti. Per tali attività il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore delegato è direttamente coadiuvato dal Settore regionale " Programmazione interventi di **Protezione Civile** sul territorio", che assicura anche la gestione del sistema regionale di sale operative, previsto dalla Ordinanza del Ministro dell'Interno n.3095 del 23 novembre 2000 e per specifici obiettivi stipula convenzioni con Amministrazioni Pubbliche, strutture scientifiche e di ricerca, Associazioni di volontariato e soggetti privati. In caso di evento calamitoso il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore delegato alla **Protezione Civile** sono autorizzati ad emettere provvedimenti urgenti, avvalendosi delle procedure previste allo scopo dalla legislazione vigente e/o di eventuali deroghe autorizzate da Ordinanze di **Protezione Civile**. L'Assessore delegato alla **Protezione Civile**, di concerto con l'Assessore al Personale, per le finalità di cui sopra provvede, altresì, alla unificazione e riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche di **Protezione Civile**, di cui alla L.R. 4 luglio

1991 n.11 e si avvale, altresì, delle strutture del Commissario di Governo ex O.M.I. 2787/98 e successive modificazioni.

2. Le somme previste nel Bilancio regionale per interventi di **Protezione Civile**, quelle trasferite dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n.388 e del D.Lgs. n.112/98 e quelle disposte dalla Regione e dallo Stato in conseguenza di specifiche emergenze o per interventi di prevenzione, confluiscono in un " Fondo Regionale di **Protezione Civile**", istituito con la presente Legge, sul quale opera il Presidente della Giunta Regionale o L'Assessore delegato alla **Protezione Civile**, assumendo, ove necessario in via d'urgenza, i relativi impegni di spesa, da sottoporre alla ratifica della Giunta Regionale entro novanta giorni dall'adozione.

3. Le norme di cui ai precedenti commi 1 e 2 operano fino all'emanazione della disciplina organica regionale di **Protezione Civile**.